

REGOLAMENTO

Norme relative ai
servizi - Quote

Circolo
Nautico
Carbonifera
Società
Cooperativa

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme relative ai servizi e alle modalità di corresponsione di ogni tipo di costo per la partecipazione alle spese della Cooperativa. Tali costi dovranno essere sostenuti dai Soci sia per la copertura dei costi ordinari di gestione della Cooperativa, sia per la copertura di oneri relativi ad interventi aventi carattere straordinario; ai Soci potranno essere riaddebitati costi specificatamente sostenuti dalla Cooperativa per servizi ad essi rivolti, compresi quelli derivanti da azioni derivanti da eventuali inadempienze messe in atto dagli stessi Soci a seguito di infrazioni ai Regolamenti del Circolo.

Art. 2 – SERVIZI

La Cooperativa, nei confronti dei propri Soci e Utenti rende i servizi di cui all'articolo 5 del Regolamento – Parte generale e dello Statuto.

Gli Utenti, siano essi fissi o temporanei, potranno usufruire dei predetti servizi, così come ogni altro tipo di servizio predisposto dalla Cooperativa, secondo le modalità all'uso stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Agli assegnatari dei posti barca la Cooperativa, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura dell'acqua potabile e non potabile, dell'energia elettrica alternata a 220 Volts.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui agli artt. 1341 e 1567 del Codice Civile.

Art. 3– SPESE DI GESTIONE E DIVISIONI PRO QUOTA

Tutte le spese relative al funzionamento della Cooperativa, così come le spese relative ad eventuali investimenti che si rendessero necessari per miglioramenti o manutenzioni dell'area in concessione, detratte le entrate, dovranno essere sostenute dai Soci assegnatari secondo le ripartizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

I Soci in attesa, così come definiti nell'art. 5 dello Statuto Sociale, saranno tenuti a corrispondere solamente le spese ordinarie di gestione della Società, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci che abbiano perfezionato un accordo di temporanea assegnazione, così come previsto dal Regolamento Sociale, saranno tenuti a corrispondere solamente le spese ordinarie di gestione della Società, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il dettaglio delle spese che saranno addebitate alle diverse categorie dei Soci verranno riportate in apposite Tabelle che verranno elaborate dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvate dall'Assemblea dei Soci.

La ripartizione delle spese da addebitare ai Soci viene effettuata sulla base del Bilancio preventivo elaborato per l'annualità successiva; l'importo a debito di ogni Socio verrà versato mediante unica soluzione o mediante piano rateale proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci. Successivamente all'approvazione del Bilancio di Esercizio potranno essere richieste al Socio quote ulteriori di pagamento nel caso in cui i costi a consuntivo risulteranno superiori a quanto indicato nel bilancio previsionale; allo stesso modo, nel caso in cui le quote richieste a preventivo risultino essere superiori rispetto al totale dei costi approvati nel Bilancio di Esercizio, le eccedenze potranno essere restituite ai Soci o eventualmente conguagliate con i pagamenti preventivati per l'esercizio successivo mediante decisione assembleare ad espressione della volontà dei Soci e su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si rendano necessarie spese imprevedute, sia di natura ordinaria che straordinaria, sia da attribuire a quote di funzionamento sia da attribuire ad eventuali investimenti o manutenzioni straordinarie, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberarne il pagamento e richiederlo ai Soci anche fuori dal piano di pagamenti sopra indicato. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare il piano dei pagamenti delle spese suddette, dovrà tenere conto delle procedure deliberative con le quali le suddette spese sono state approvate.

Art. 4– MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE SPESE – RITARDI E PENALI

Il Socio dovrà corrispondere con esattezza le quote di gestione – ordinarie e straordinarie - deliberate rispettando minuziosamente i termini di pagamento prescritti; è facoltà della Cooperativa applicare maggiorazioni a titolo di penale sulle somme versate oltre i termini prescritti, penale che costituisce risarcimento degli oneri che il Socio inadempiente provoca alla Cooperativa con il proprio ritardo.

In particolare, la maggiorazione a titolo di penale che potrà essere richiesta al Socio che effettui in ritardo il pagamento delle quote richieste sarà il seguente:

per pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 60 giorni rispetto alla scadenza stabilita verrà effettuata una maggiorazione a titolo di penale fino ad un massimo del 10% (dieci per cento);

per pagamenti effettuati con un ritardo superiore a 60 giorni ma inferiore a 120 giorni rispetto alla scadenza stabilita verrà effettuata una maggiorazione a titolo di penale fino ad un massimo del 30% (trenta per cento).

La Direzione provvederà ad effettuare, nei confronti dei Soci in ritardo con i pagamenti, opportune richieste di sollecito; la medesima procedura è prevista anche nel caso di pagamento di quote parziali o comunque inferiori rispetto al piano dei pagamenti comunicato.

I Crediti, che potranno essere opportunamente recuperati anche mediante procedure forzate di riscossione, saranno maggiorati delle eventuali spese di recupero sostenute oltre ad una maggiorazione per interessi di mora al tasso legale maggiorato di cinque punti.

Il Socio che si renderà inadempiente al versamento delle quote di pagamento dovute per un periodo superiore a 120 giorni potrà essere diffidato formalmente dal Consiglio di Amministrazione, che gli comunicherà tramite lettera raccomandata a.r. lo status di “Socio in mora” ai sensi dell’art. 1219 Codice Civile; nella stessa comunicazione la Direzione provvederà all’intimazione del pagamento delle somme dovute entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in mora.

Scaduti i termini suddetti, ed avendo il Socio non ancora adempiuto ai propri obblighi di pagamento, la Direzione potrà disporre la temporanea sospensione nella disponibilità del posto barca assegnato; la Direzione potrà disporre la rimozione dell’imbarcazione ormeggiata e l’alaggio della stessa, con deposito presso le aree di sosta all’interno della Cooperativa e con il totale addebito al Socio moroso delle spese di trasferimento e di sosta a terra, incluso ogni tipo di servizio accessorio per tale operazione dovuto.

La Direzione potrà altresì intraprendere, nei confronti del Socio moroso, tutte le azioni opportune, inclusa la procedura di esclusione come previsto nell’art. 6 dello Statuto Sociale e dall’art. 2533 Codice Civile. La Cooperativa potrà altresì invocare l’applicazione dell’art. 2756 – comma terzo – del Codice Civile a garanzia del proprio credito.

Tutto quanto disciplinato dal presente articolo potrà essere applicato ad ogni tipo di credito vantato dalla Cooperativa nei confronti del Socio, derivante da gestione ordinaria, straordinaria o da oneri richiesti al Socio per prestazioni specifiche da lui richieste o da lui causate a seguito di comportamenti contrari alle norme di Statuto e Regolamento.

Art. 5 – INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, delle norme di legge e di ogni disposizione vincolante, verranno assicurate e controllate dalla Direzione e dal Personale autorizzato.

Il Personale autorizzato potrà impartire opportune disposizioni ad ogni Utente o soggetto presente nell'ambito dell'area concessionata, alle quali gli stessi soggetti si dovranno attenere; le infrazioni al presente regolamento rilevate e contestate dal Personale della Cooperativa saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la Direzione potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti ed applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento.

Art. 6 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.